

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

Controlli

Dichiarazione Iva

omessa: al via
la liquidazione
automatica

**Alessandra
Caputo**

— a pag. 22

Liquidazione automatica per l'Iva omessa

Provvedimento Entrate

**Pubblicate le disposizioni
attuative della procedura
introdotta dalla legge 199/25**

Alessandra Caputo

Chi non presenta la dichiarazione Iva può essere soggetto alla liquidazione automatica da parte dell'agenzia delle Entrate. Con il provvedimento 239129/2026, l'agenzia delle Entrate ha dettato le regole operative per la liquidazione dell'imposta nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, intendendo per tale anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive. Tale procedura era stata introdotta dalla legge di Bilancio 2026 mediante inserimento dell'articolo 54-bis.1 nel Dpr 633/1972 e prevedeva l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia, ora pubblicato, con le disposizioni attuative.

Il provvedimento individua i dati sui quali si fonda la liquidazione, vale a dire:

- le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente;
 - i corrispettivi telematici;
 - le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate dal contribuente;
 - i versamenti Iva effettuati per il periodo d'imposta oggetto di controllo.
- L'imposta dovuta dal contribuente è determinata sulla base dell'imposta a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, nonché dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate. Dall'imposta a debito così determinata sono scomputati l'imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle liquidazioni periodiche, nonché i versamenti Iva effettuati per il perio-

do d'imposta. Nel calcolo non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente che, pertanto, non concorre ad abbattere il debito ricostruito in via automatizzata.

L'eventuale imposta a debito emergente dai controlli è comunicata al contribuente, per consentirgli di fornire i chiarimenti necessari o provvedere al pagamento delle somme dovute. Il pagamento va eseguito entro 60 giorni senza poter utilizzare l'istituto della compensazione. Oltre all'imposta sono dovute le sanzioni nella misura prevista per l'omessa dichiarazione dall'articolo 5, comma 1, Dlgs 471/1997, pari al 120% dell'imposta dovuta con un minimo di 250 euro e gli interessi nella misura di cui all'articolo 20 del Dpr 602/1973, pari al 4% annuo. Le somme risultanti dovute a titolo di imposta, sanzione e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo; tuttavia, l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente paga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi opera un regime premiale:

- la sanzione è ridotta a un terzo;
- gli interessi sono dovuti nella misura del 3,5% (Dm 21/05/2009), fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

I dati utilizzati per la liquidazione sono consultabili nel portale fatture e corrispettivi e nel cassetto fiscale: il contribuente può così verificare, in anticipo, gli elementi sui quali l'Amministrazione fonderà la liquidazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

